ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 3

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. I del presente decreto non e' consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, dei prodotti indicati al medesimo art. 1 nella fabbricazione dei quali sono stati utilizzati prodotti di qualsiasi specie che non siano in libera pratica.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it